



D.L. «Agosto»

Il contenuto del decreto in pillole

D.L. «Agosto» del 14 Agosto 2020 n. 104

Il contenuto del Decreto in pillole

- **Indennità professionisti (art. 13)**
 - ✓ E' riconosciuta ai professionisti una ulteriore indennità pari a 1.000 Euro relativa al mese di maggio. Per gli accessi all'indennità valgono i medesimi presupposti per le indennità delle mensilità precedenti. Chi ha già usufruito dell'indennità per la mensilità di aprile, otterrà l'erogazione in modalità automatica.
- **Moratoria PMI (art. 65)**
 - ✓ Le Microimprese e le PMI possono avvalersi di un ulteriore moratoria rispetto a quanto era già stato definito nel D.L. «Marzo» rispetto ai rapporti debitori con gli istituti di credito. La proroga, che avviene per via automatica per coloro che già avessero ottenuto il beneficio in forza delle disposizioni di cui al predetto D.L., prevede il rinvio di tale moratoria dal precedente 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.
- **Svolgimento assemblee Società di Capitali (art. 71)**
 - ✓ La deroga rispetto a quanto previsto dal Codice Civile allo svolgimento delle assemblee delle società di capitali anche in modalità «a distanza» è prorogata fino al 15 Ottobre 2020.
- **Credito imposta locazione (art. 77)**
 - ✓ Previsto con le medesime modalità anche per il mese di giugno il credito imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo introdotto dal Decreto 34/2020.
- **Credito imposta sponsorizzazioni sportive (art. 81)**
 - ✓ Per l'anno 2020 introdotto un credito di imposta (fino ad un massimo del 50% dell'importo erogato) per i soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di Società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI.
 - ✓ L'investimento minimo deve essere pari a 10.000 Euro e rivolto a soggetti con ricavi nel 2019 pari almeno a 200.000 Euro e fino ad un massimo di 15 milioni di Euro.

D.L. «Agosto» del 14 Agosto 2020 n. 104

Il contenuto del Decreto in pillole

- **Tax Credit pubblicità (art. 96)**
 - ✓ Incrementati i fondi stanziati per credito di imposta per investimenti pubblicitari
- **Ulteriore proroga versamenti sospesi marzo-aprile-maggio (art. 97)**
 - ✓ Prevista un'ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza al 16.9.2020, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021. *(Si veda tabella a pagina 5 e comunicazione Lexis del 2 settembre 2020)*
- **Proroga secondo acconto (art. 98)**
 - ✓ E' sancita la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020 e in scadenza al prossimo 30.11.2020, per i contribuenti che:
 - esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
 - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
 - ✓ La proroga si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
- **Ulteriore proroga pagamento cartelle esattoriali (art. 99)**
 - ✓ Introdotta proroga al 30 Novembre 2020 (il precedente termine era fissato al 30 Settembre) dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020 (anziché 31.8.2020) riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.
- **Welfare aziendale (art. 112)**
 - ✓ Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato ad euro 516,46.

Il contenuto del Decreto in pillole

- **Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (art. 110)**
 - ✓ I soggetti IRES, in deroga a quanto definito dal Codice Civile e dai principi contabili, per l'esercizio 2020 potranno rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni iscritte in Bilancio ai soli fini civilistici. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
 - ✓ Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
 - ✓ La rivalutazione, a differenza di quanto precedentemente disposto nelle varie riproposizioni dell'agevolazione, potrà interessare, a livello atomistico, non solo categorie omogenee per anno di acquisto ma anche singoli beni.

D.L. «Agosto» del 14 Agosto 2020 n. 104

La nuova proroga dei versamenti: le opzioni

